

(VI Legislatura)

## **Legge Regionale n. 17 del 01 07 1968**

-o-

**Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.**

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 06 07 1968 n. 31)

Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato  
Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

### **Capo I**

Cantieri di lavoro promossi o autorizzati  
dalla Regione

### **ARTICOLO 1**

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione autorizza, sentita la Commissione regionale per l' avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l' assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, l' apertura di cantieri di lavoro, per disoccupati, per la sistemazione di strade dei Comuni dell' Isola o per la costruzione di altre opere di pubblica utilita'.

La gestione dei predetti cantieri e' affidata ad enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti, nei confronti dei quali le opere di cui al 1 comma si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle relative finalita' istituzionali.

### **ARTICOLO 2**

I progetti delle opere da eseguire nei cantieri debbono essere sottoposti all' approvazione degli Uffici del Genio civile o degli uffici tecnici delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

L' ammontare della spesa relativa non puo' superare, per ogni cantiere, l' importo di L. 10.000.000.

### ARTICOLO 3

Possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti d' importo di cui all' articolo precedente, le spese concernenti:

- a) la retribuzione della mano d' opera occorrente;
- b) il costo del materiale e del relativo trasporto;
- c) il costo degli eventuali noli e trasporti di materiale di risulta, limitatamente agli enti autarchici territoriali.

Il finanziamento delle spese indicate nelle precedenti lett. b) e c), non puo', in ogni caso, superare la spesa occorrente per la retribuzione della mano d' opera.

### ARTICOLO 4

Il trattamento economico dei lavoratori disoccupati avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente Capo, nonche' del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi e' fissato nella misura seguente.

I lavoratori hanno diritto, oltre alla indennita' di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad un assegno giornaliero di L. 1.500 e, qualora non percepiscano indennita' di disoccupazione, ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200, aumentato di L. 100 per la moglie, per ogni figlio e per i genitori, purché siano a carico.

Al direttore del cantiere e' corrisposto, a carico dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, un assegno giornaliero di L. 2.800; agli istruttori un assegno giornaliero di L. 2.500.

### ARTICOLO 5

Gli uffici tecnici di cui al precedente art. 2 provvedono alla consegna dei lavori ed esercitano il controllo tecnico nei cantieri sulla esecuzione delle opere progettate.

I predetti uffici sono tenuti a trasmettere all' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione durante la esecuzione dei lavori almeno due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori medesimi, con le proprie osservazioni.

E' in facolta' dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione disporre ispezioni straordinarie tecniche ed amministrative.

All' uopo, esso puo' avvalersi di funzionari designati dall' Ispettorato tecnico dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche, oltre che di

funzionari del proprio ruolo amministrativo e del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

#### **ARTICOLO 6**

L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione accredita all' ente gestore, dopo l' inizio dei lavori, il 90% della somma autorizzata presso un istituto di credito, indicato dallo stesso ente. Se l' ente gestore e' un ente autarchico territoriale, la somma predetta deve essere accreditata presso il tesoriere comunale o provinciale.

I pagamenti sono effettuati, a cura dell' istituto di credito e dei tesorieri, direttamente ai creditori, sulla base di ordini di pagamento rilasciati in loro favore da legali rappresentanti degli enti gestori.

Qualora l' istituto di cui al comma precedente si trova in un Comune diverso da quello in cui e' ubicato il cantiere di lavoro, il rappresentante dell' ente gestore, limitatamente alle spese per retribuzioni della mano d' opera, e' autorizzato ad effettuare prelevamenti quindicinali per i relativi pagamenti.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell' ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa, previo il collaudo delle opere di cui al successivo art. 7.

#### **ARTICOLO 7**

Il collaudo delle opere realizzate nei cantieri e' disposto a cura dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione che si avvale, all' uopo, di collaudatori iscritti nell' elenco previsto dall' articolo 8 della legge 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche.

#### **Capo II**

Partecipazione finanziaria della Regione ai cantieri  
di lavoro promossi o autorizzati dal Ministero  
del lavoro e della previdenza sociale.

#### **ARTICOLO 8**

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione e' autorizzato ad erogare spese per finanziare l' acquisto di materiali occorrenti nei cantieri di lavoro istituiti nel territorio della Regione in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, il cui costo della mano d' opera e' a carico dello Stato.

L' intervento finanziario della Regione non puo' superare, in via generale, l' ammontare della somma erogata per la retribuzione della mano d' opera.

## **ARTICOLO 9**

Gli enti gestori interessati, per ottenere il finanziamento, devono presentare all' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione apposita domanda corredata delle copie del progetto relative alle opere da eseguire e del decreto ministeriale istitutivo del cantiere.

## **ARTICOLO 10**

L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dall' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, comprovante l' avvenuto inizio dell' attivita' del cantiere, accredita all' ente gestore, nei modi stabiliti dal precedente articolo 6 presso gli istituti o tesoreri ivi indicati, il 90% della spesa autorizzata.

L' erogazione delle spese avviene secondo quanto previsto dall' articolo 6.

## **ARTICOLO 11**

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell' ente gestore su presentazione dei documenti giustificativi della spesa.

A tal fine, l' ente gestore, ad ultimazione dei lavori, deve inoltrare al competente Ufficio del Genio civile, per il visto di congruita' dei prezzi, le fatture quietanzate dai fornitori.

L' Ufficio del Genio civile, dopo eseguiti i necessari accertamenti, appone sulle fatture apposita dichiarazione attestante l' effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato.

## **ARTICOLO 12**

Le varianti al progetto originario che si rendessero necessarie durante la esecuzione dei lavori, debitamente autorizzate dai competenti uffici del Genio civile, debbono essere comunicate tempestivamente all' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario ammesso a finanziamento sono a totale carico dell' ente gestore.

## **Capo III**

Cantieri di lavoro istituiti in forza della legge 18  
marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni.

### ARTICOLO 13

Il 1 comma dell' art. 2 della legge 18 marzo 1959, n. 7 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

<< art. 2 - L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione ripartisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, le somme disponibili fra i comuni indicati nell' articolo precedente in ragione di L. 500 per abitante, in base ai dati ufficiali dell' ultimo censimento.

Le somme attribuite a ciascun comune non debbono in ogni caso essere inferiori a L. 1.000.000.

Detto limite e' elevato a L. 5.000.000 per i comuni delle isole minori >>.

### ARTICOLO 14

Il 1 comma dell' art. 4 della legge indicata nell' articolo precedente e' cosi' modificato:

<< L' Assessore regionale per il lavoro e per la cooperazione, provvede entro venti giorni, sulle richieste dei comuni, udito un apposito comitato da istituire con decreto dell' Assessorato medesimo e composto:

- del Direttore regionale dell' Assessorato del lavoro e della cooperazione che lo presiede;

- dell' Ispettore centrale dell' Assessorato predetto preposto al Fondo siciliano per l' assistenza ai lavoratori disoccupati, con funzioni di Vice presidente;

- di tre funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno supplente;

- di due funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell' Assessorato dell' agricoltura e foreste, di cui uno supplente.

Espleta le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione >>.

### ARTICOLO 15

La prima parte del 1 comma dell' art. 5 della legge citata agli articoli precedenti e' cosi' sostituita:

<< I lavori previsti dalla presente legge, sotto la diretta responsabilita' del sindaco, debbono essere iniziati entro il 31 dicembre dell' anno in cui vengono autorizzati ed ultimati entro il 30 aprile dell' anno successivo >>.

#### **ARTICOLO 16**

Il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dal presente Capo e quello del personale direttivo ed istruttore addetto ai cantieri medesimi e' fissato in misura pari a quello previsto nel precedente art. 4.

#### **Capo IV**

#### Disposizioni finanziarie

#### **ARTICOLO 17**

Agli oneri derivanti dalla presente legge a carico dell' anno finanziario 1968 si fa fronte:

a) per le finalita' del Capo I, nonche' per il finanziamento dei corsi professionali, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 16851 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario in corso;

b) per le finalita' del Capo II con la somma di L. 1.000.000.000 da prelevarsi dal fondo iscritto al cap. n. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario in corso;

c) per le finalita' del Capo III con lo stanziamento annuo previsto dalla legge 18 marzo 1959, n. 7.

Per gli esercizi finanziari successivi, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio nei limiti della disponibilita' del bilancio stesso.

Il Presidente della Regione e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Capo V**

#### Disposizioni transitorie e finali

#### **ARTICOLO 18**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dal 2 comma del precedente art. 2, l' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvedera' ad lavoratori e del personale dei cantieri in corso di svolgimento, alle nuove misure previste dal precedente art. 4.

#### **ARTICOLO 19**

Restano ferme le disposizioni del DL Pres. reg.

18 aprile 1951, n. 25 e del DL Pres. reg. 31 ottobre 1951, n. 31 ed ogni altra norma non incompatibile con la presente legge.

#### **ARTICOLO 20**

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 luglio 1968.